

C.C. n. 14/08

**COMUNE DI ESINO LARIO**

**Provincia di Lecco**

23825 – Piazza Ing. Pietro Pensa, 4

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DISCIPLINANTE LA DETENZIONE E  
LA PRESENZA DEI CANI NELLE  
AREE PUBBLICHE.**

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento dei proprietari e dei detentori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Esino Lario.

## **ART. 2 – PRINCIPI GENERALI**

Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale stesso, anche nel caso in cui esso fosse smarrito o fuggito.

Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere.

## **ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.

Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificate nell'art. 8.

A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico:

le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e /o ciclabili, la viabilità rurale di

pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.

Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

#### ART. 4 – RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE

Sulle aree identificate al comma 3 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori che devono essere immediatamente disponibili al seguito e, possibilmente, di materiale plastico impermeabile.

Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lett. a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 52,00 a euro 150,00** oltre all'asportazione delle deiezioni solide preclamate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma **di euro 52,00**.

Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 52,00 a euro 150,00**.

Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

#### ART. 5 – MUSERUOLE E GUINZAGLI

Sulle aree identificate al comma 3 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;

- b) ad avere i cani di grossa taglia al guinzaglio e muniti di idonea museruola qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche;
- c) ad avere i cani di piccola e grossa taglia al guinzaglio e muniti di idonea museruola all'interno di locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto;
- d) il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri tre ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a metri tre per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali;

~~I cani anche se muniti di guinzaglio e/o museruola devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico.~~

Chiunque viola le disposizione previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 52,00 a euro 150,00;**

Chiunque viola le disposizione previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 52,00 a euro 300,00;**

Chiunque viola le disposizione previste al comma 1 lettera c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 52,00 a euro 300,00;**

Chiunque viola le disposizione previste al comma 1 lettera d) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 52,00 a euro 300,00;**

Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio; ai cani da caccia durante l'attività venatoria o nelle aree di "addestramento cani"; ai cani da pastore durante la cura della mandria o del gregge ; ai cani da tartufo durante il lavoro di ricerca ed ai cani da salvataggio ( anti-valanga, per soccorso in acqua, ecc. ) nello svolgimento delle loro mansioni.

## ART. 6 – AREE RISERVATE

Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale "zone per l'attività fisica dei cani", nelle quali non vige

l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo vivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri animali.

Dette aree devono essere segnalate e opportunamente recintate.

Nelle aree in oggetto, gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 4, ad eccezione di quelle specifiche zone destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del Comune o di terzi convenzionati.

Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 52,00 a euro 150,00**.

#### **ART. 7 – TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO**

E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

Chiunque viola le disposizioni previste del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 52,00 a euro 150,00**.

#### **ART. 8 – DETENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI**

E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari; è altresì obbligatorio provvedere alla periodica pulizia dei ricoveri dagli escrementi e dall'urina.

E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e dai raggi diretti del sole.

I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una recinzione avente un'altezza dal fondo di calpestio tale da non consentire la fuga degli animali stessi.

La rete e/o la cancellata devono avere le caratteristiche citate per tutta la loro lunghezza, non devono essere facilmente scavalcabili da parte dell'uomo e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale; dovrà inoltre essere posto all'esterno della recinzione stessa un idoneo cartello che avvisi della presenza del cane.

Nel caso in cui il cane sia tenuto alla catena, questa deve essere adeguatamente ancorata, avere caratteristiche di robustezza commisurate alla mole dell'animale ed avere una lunghezza pari ad almeno tre metri, ovvero, nel caso in cui sia più corta, essere idoneamente agganciata ad un cavo per consentirne lo scorrimento.

Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e quella del cibo.

In ogni caso la catena a cui sono eventualmente legati i cani, non deve comunque consentire loro di poter raggiungere un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere lasciati liberi, ad eccezione degli animali di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del presente regolamento; in ogni caso l'accompagnatore di tali soggetti deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

Il Sindaco con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile più vicino imputando le spese di trasferimento e di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

Chiunque viola le disposizioni previste ai commi sopra citati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 52,00 a euro 300,00.**

## ART. 9 – PARTICOLARI SITUAZIONI

E' fatto divieto di introdurre cani anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari, così come è fatto divieto di introdurli in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi.

E' fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi sopra indicati e/o nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di segnalare all'ingresso del locale tale divieto.

Tale divieto non si applica in quegli esercizi che adottano soluzioni tali da impedire in modo inequivocabile il contatto dei cani con gli alimenti e le bevande.

Il Sindaco con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani predeterminate aree, all'uopo adeguatamente segnalate, in modo permanente o in modo temporaneo.

E' vietato trasportare o fare stazionare i cani nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli esposti al sole.

E' vietato condurre gli animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

Chiunque viola le disposizioni previste ai commi sopra citati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 52,00 a euro 300,00.**

#### **ART. 10 – TUTELA DALL'AGGRESSIVITA' DEI CANI**

Per predeterminate razze canine, o incroci con queste, individuate in apposito elenco (all.1 O.M. 27-08-2004) si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del Ministero della Salute del 27/08/2004 ed in particolare:

- a) i possessori dei cani di cui al comma 1 sono tenuti a comunicarne il possesso al Comune, esibendo copia dell'iscrizione all'anagrafe canina regionale;
- b) coloro che non stipulano, secondo quanto previsto dall'art. 3 della citata O.M., una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 52,00 a euro 300,00.**
- c) coloro che nonostante il divieto, previsto dall'art. 2 comma 2 della O.M. Sirchia, acquistano, possiedono, detengono o a qualunque titolo accompagnano anche uno solo dei cani, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 52,00 a euro 300,00.**

Nel caso rubricato alla lettera b) il Sindaco può disporre la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile più vicino, imputando le spese di trasferimento e di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando il proprietario non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.

Nel caso rubricato alla lettera c) il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile più vicino, imputando le spese di trasferimento e di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

Le sanzioni previste nel comma 1 dell'art. 5, nell'art. 8 ai commi 3-4-5-7-8 , **sono aumentate di euro 100,00** ogni qual volta siano relative a cani individuati dall'ordinanza ministeriale prevista dal comma 1 del presente articolo.

#### ART. 11 – NORMATIVA DI RINVIO

In tutte le ipotesi i cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua un'azione amministrativa si applicano le disposizioni generali contenute nel regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e a quelle dei dirigenti/responsabili di servizio approvato in C.C. con Delibera n. del 18.03.2005 e eventuali aggiornamenti.

L'autorità competente a far rispettare le norme contenute nel presente regolamento nonché alla determinazione delle sanzioni ivi contenute è il Responsabile del Servizio Vigilanza.

I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune.

Rimane salvo quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con DPR n.320 del 08/02/1954; dalla L.R. n° 30 del 08/09/1987; dalla L. 281 del 14/08/1991; dalla circ. D.G. Sanità Reg. Lombardia n°56/2002; dal D.M. 28/02/2003; dall'ordinanza del

Ministero della Salute del 27/8/2004, dal Codice Civile e da quello Penale.

#### **ART. 12 – NORME DI CHIUSURA**

La fuga o lo smarrimento di un cane deve essere segnalata anche a mezzo telefono, fax o e-mail entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge del fatto, al Servizio Veterinario dell'A.S.L. e/o all'Ufficio Vigilanza del Comune.

Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'art. 5 fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane) si applica anche il mal governo di animali (art.672 del c.p. attualmente sanzionato amministrativamente), rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al Servizio Veterinario dell'A.S.L. e/o al Servizio Vigilanza del Comune per la cattura degli stessi.

Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

La Polizia Municipale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove i cani sono custoditi, soprattutto per quanto riguarda i soggetti delle razze e relativi incroci individuati dalla O.M. Sirchia.

#### **ART. 13 – NORME TRANSITORIE**

Coloro che risultano alla data d'approvazione del presente regolamento proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto, devono adeguare le reti di recinzione ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art.8 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le

cautele del caso, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

In ogni caso coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento proprietari e/o detentori di cani individuati nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art.10 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o di altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art.8 entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza precitata fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.

Coloro che dopo che è entrato in vigore il presente regolamento acquistano o detengono un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 prima che il cane sia acquistato o detenuto.